

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (80)203

Vol. 1980/0061

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

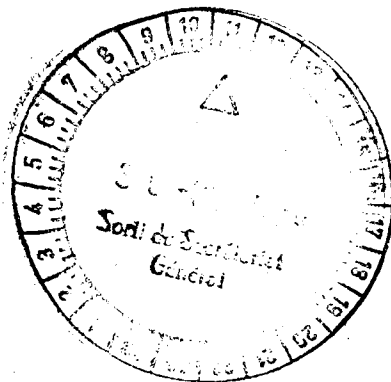
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(80) 203 def.

Bruxelles, 29 aprile 1980

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO
CONCERNENTE IL REGIME FISCALE COMUNE DA APPLICARSI ALLE
FUSIONI, ALLE SCISSIONI ED AI CONFERIMENTI D'ATTIVO
CHE HANNO LUOGO FRA SOCIETÀ DI STATI MEMBRI DIVERSI

(Comunicazione della Commissione al Consiglio)



COM(80) 203 def.

Oggetto: Proposta di direttiva del Consiglio concernente il regime fiscale comune da applicarsi alle fusioni, alle scissioni ed ai conferimenti d'attivo che hanno luogo fra società di Stati membri diversi.

La proposta in oggetto (1) è stata presentata al Consiglio fin dal 1969. Essa tende in primo luogo a rinviare l'imposizione che dovrebbe aver luogo quando due società di Stati membri differenti procedono ad una fusione o ad un'operazione di natura analoga. La proposta è di enorme importanza per la politica industriale della Comunità poichè tende a rimuovere alcuni ostacoli fiscali alla cooperazione al di là delle frontiere tra imprese che desiderano concentrare o scindere le loro attività.

La proposta deve anche essere considerata, nel suo contesto politico, concomitante ai lavori per l'elaborazione dello Statuto delle società per azioni europee (2) e del progetto di convenzione sulla fusione internazionale (3). Essa presenta tuttavia un interesse pratico immediato in certe forme di cooperazione al di là delle frontiere, indipendentemente dai progressi in questi due altri settori.

L'importanza della proposta relativa alle fusioni è stata riconosciuta dal Consiglio nella risoluzione del 17 dicembre 1973 sulla politica industriale (4), che considera la soppressione degli ostacoli fiscali alle fusioni e l'adozione urgente dello Statuto delle società europee elementi essenziali della politica industriale della Comunità.

(1) G.U. n. C 39 del 22.3.1969

(2) Proposta modificata di regolamento relativo allo Statuto delle società per azioni europee - Supplemento n. 4/75 al Bollettino delle Comunità europee.

(3) Progetto di convenzione sulla fusione internazionale di società per azioni - Supplemento 13/73 al Bollettino delle Comunità europee.

(4) G.U. n. C 117 del 31.12.1973, par. 3 e 4.

Le discussioni che hanno avuto luogo in seno al Consiglio hanno permesso di risolvere quasi tutti i problemi tecnici. L'adozione della direttiva è tuttavia bloccata dalle riserve politiche dei Paesi Bassi e della Repubblica federale di Germania. Questi due Stati membri temono che, una volta soppressi gli ostacoli fiscali alle fusioni internazionali ed operazioni analoghe, le società impegnate in una fusione od in un'operazione analoga trasferiscano la sede del gruppo di società al di fuori del loro territorio. L'incentivo per una società olandese ad agire in questa maniera sarebbe il più favorevole trattamento fiscale dei dividendi proprio dei sistemi di imputazione, che permettono uno sgravio dall'imposta sulle società. Nel caso di una società tedesca, le fusioni potrebbero costituire un mezzo per evitare gli oneri della partecipazione dei lavoratori (Mitbestimmungsgesetz). E' da rilevare che i timori espressi dai Paesi Bassi e dalla Germania si neutralizzano, nelle loro relazioni bilaterali, nella misura in cui ognuno di questi due Stati ritiene che le fusioni si effettueranno a senso unico verso l'altro Stato membro. Questa contraddizione nelle rispettive posizioni fa inevitabilmente sorgere notevoli dubbi sulla loro fondatezza. Sarebbe inoltre un errore ritenere che le fusioni siano dettate solo da ragioni fiscali o, come nel caso della Germania, di politica sociale. Altre considerazioni hanno in genere ben maggiore importanza, come la necessità di ottenere mezzi di finanziamento, il desiderio di differenziare la produzione o di accedere a nuovi mercati, oppure la necessità di fronteggiare la concorrenza di paesi terzi.

Malgrado gli sforzi della Commissione per dare soddisfazione ai due Stati membri, questi non hanno modificato la loro posizione, con il risultato di bloccare la proposta che gli altri sette Stati membri, con riserve di minore importanza, sarebbero disposti ad adottare. La Commissione, da parte sua, sottolinea che l'imposizione delle fusioni ed operazioni analoghe costituisce un grave problema da esaminare con urgenza e che in mancanza di una soluzione non si può attuare una vera politica industriale della Comunità.

E' quindi indispensabile che la proposta sulle fusioni sia discussa dal Consiglio, soprattutto se si tiene conto che essa, dopo undici anni dalla presentazione, non è mai stata sottoposta ai Ministri. Per

facilitare questa discussione, la Commissione sta elaborando proposte intese a salvaguardare gli interessi degli Stati membri contro i timori cui si è accennato ed a controllare gli effetti dell'applicazione della direttiva.

E' prevista una clausola di salvaguardia per proteggere uno Stato membro il quale constata che, a seguito dell'applicazione della direttiva, le fusioni od operazioni analoghe si effettuano in un'unica direzione verso altri Stati membri, in misura tale da creare gravi problemi economici o sociali. Sulla base di una tale clausola, lo Stato membro potrebbe rivolgere alle Commissioni domanda motivata per essere autorizzato ad adottare le misure necessarie a correggere lo squilibrio. La Commissione, entro un certo periodo e dopo aver consultato gli altri Stati membri, deciderebbe se l'autorizzazione deve essere concessa, ed eventualmente a quali condizioni. La decisione della Commissione che rifiuta l'autorizzazione, la concede o ne stabilisce le condizioni, sarebbe soggetta a riesame da parte del Consiglio che, a maggioranza qualificata, potrebbe sostituire ad essa una propria decisione. La decisione che concede l'autorizzazione dovrebbe indicare il periodo per il quale l'autorizzazione è concessa. Ogni decisione adottata sulla base della clausola di salvaguardia dovrebbe essere pubblicata.

Queste disposizioni di salvaguardia cesserebbero tuttavia di avere effetto una volta che la Comunità si sia dotata di norme relative alla partecipazione dei lavoratori ed ai sistemi di imposta sulle società. Per quanto riguarda questi ultimi, la Commissione ritiene che l'adozione della direttiva relativa al regime fiscale comune delle fusioni internazionali richieda che si intensifichino gli sforzi per l'armonizzazione dei sistemi d'imposta sulle società. Pertanto essa si appella sia al Parlamento Europeo, che non ha ancora emesso un parere definitivo sulla proposta presentata a questo riguardo nel 1975 (1), che al Consiglio perché esaminino in via prioritaria la questione.

Da ultimo, è necessario seguire costantemente l'applicazione delle disposizioni della direttiva sulle fusioni. Appare pertanto indicato aggiungere un articolo che dia incarico alla Commissione di sorvegliare l'applicazione della direttiva, di riferirne ogni due anni al Consiglio e di presentare le proposte ritenute appropriate.

(1) Proposta di direttiva del Consiglio concernente l'armonizzazione dei sistemi d'imposta sulle società e dei regimi di ritenuta alla fonte sui dividendi - G.U. n. C 253 del 5.11.1975